

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI
IL PRESIDENTE

Bari, 17/11/1976

158/3^e

Sig. PRESIDENTE
del Consiglio

S E D E

In esito alla lettera del 12 febbraio 1976 n. 567, Le comunico che la 3^a Commissione Consiliare, nella seduta del 9 novembre u.s. ha approvato all'unanimità il progetto di Legge: "Modifica della L.R. del 25/1/1974 n. 6 - Provvidenze in favore delle Cooperative Artigiane di Gaeanza"

Allego il testo della Legge approvata nonchè la relazione del sottoscritto.

Distinti saluti.

(Prof. Giovanni Di Iorio)

003777	17 NOV. 1976	
Cal.	Classe	Fasc.

di. Pincus

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Sig. Presidente, Signori Consiglieri,

la legge Regionale n. 6 del 25/1/1974, recependo la normativa statale emanata con D.M. 12/2/59, pubblicato sulla G.U. n. 97 del 23/4/59, ha fissato le provvidenze a favore delle cooperative artigiane di garanzia costituite nella nostra Regione nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di cooperazione a scopo di mutualità e senza fini di lucro.

E' fuori di dubbio che l'organizzazione ed il funzionamento delle Cooperative di Garanzia hanno non solo salvaguardato la platea artigianale della nostra Regione, ma hanno anche concretamente contribuito a potenziare, a diffondere e ad ampliare la bottega artigiana, come dimostra l'incremento che si è avuto nell'ultimo decennio delle aziende artigiane, che sono passate da poco più di 60 mila ad oltre 70 mila.

Io credo che la Regione deve continuare in questa azione di sostegno dell'artigianato, che con la sua presenza, le sue caratteristiche, le sue possibilità occupazionali, può dare un contributo determinante e positivo a far uscire il Paese ed in particolare la nostra Regione dalla grave crisi che l'attanaglia.

La legge che andremo ad approvare si propone l'obiettivo di meglio incentivare le cooperative artigiane di garanzia, migliorando in alcuni aspetti la legge regionale n. 6 del 1974.

Infatti questa legge stabilisce ~~due~~ tre diversi livelli di cooperative in relazione al numero dei soci, fissando il contributo patrimoniale della Regione in rapporto alla consistenza numerica in tre diverse misure.

Certamente sono favorite in questo modo le grosse cooperative che superano i 500 soci e che sono facilmente realizzabili e localizzabili nei grossi centri urbani a danno delle più modeste cooperative che si istituiscono nei piccoli e medi agglomerati demografici.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Ebbene, la proposta che viene sottoposta all'approvazione di questa assemblea riduce i livelli delle cooperative a due: il primo comprende le cooperative aventi un numero di soci fino a 150, per le quali è previsto un contributo patrimoniale regionale nella misura di due volte e mezzo delle quote sociali sottoscritte e versate; il secondo livello comprende le cooperative con un numero di soci superiore a 150, per le quali il contributo regionale raggiunge la misura tripla delle quote sociali versate e sottoscritte.

C'è ancora da precisare che per le cooperative di garanzia già operanti e che hanno usufruito delle quote versate dalla Regione in base alla L.R. n.6 del 25/1/74 o in base alla normativa statale, la proposta al nostra esame prevede il versamento della differenza tra la prima e la nuova aliquota alle cooperative che entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge ne avranno fatta richiesta.

Una seconda modificazione riguarda la partecipazione dei soci agli interessi per i mutui che vengono concessi dagli Istituti di credito.

A questo riguardo si tenga presente l'enorme aumento che si è avuto in questo ultimo periodo del costo del denaro, per cui viene stabilito dalla legge in parola che la percentuale degli interessi a carico degli assegnatari dei mutui passa dal 3 al 4%, che resta sempre della stessa misura anche se gli artigiani beneficino di altro contributo riveniente da altro provvedimento legislativo.

I benefici previsti dalla presente legge non comporteranno per l'anno in corso maggiori oneri per la Regione, in quanto gli interventi saranno fronteggiati con i fondi stanziati sul capitolo 171 del bilancio 1976 dell'importo di £. 170 milioni.-


Per i prossimi bilanci l'onere dello stanziamento sarà precisato con le relative leggi.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

Signor Presidente, signori consiglieri,
la III Commissione si è trovata unanimemente d'accordo sulla proposta
in discussione, tenendo conto delle esigenze della categoria degli
artigiani impegnata seriamente a far uscire la Regione Puglia dal tunnel
della crisi e quindi ad avviarla verso un nuovo processo di sviluppo
che offra prospettive socio-economiche diverse per la nostra comunità

Siamo certi che anche questo Consiglio regionale mostrerà
la stessa sensibilità.

(Giovanni D'lonardo)



MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25/1/1974 n. 6 - "Provvidenze
in favore delle cooperative artigiane di garanzia"

ART. 1

L'art. 5 della L.R. 25/1/1974 n. 6 viene così modificato:

Il contributo in conto capitale di cui alla lettera b) dell'art. 1 è concesso:

- a) nella misura di due volte e mezzo delle quote sociali sottoscritte e versate, alle Cooperative artigiane di garanzia aventi un numero di soci fino a 150;
- b) nella misura tripla delle quote sociali sottoscritte e versate, alle Cooperative artigiane di garanzia aventi un numero di soci superiore a 150.

La concessione dei contributi avviene su domanda della Cooperativa interessata da presentarsi all'Assessorato competente, corredata dei seguenti documenti:

- 1) Elenco dei soci con l'indicazione delle quote sociali sottoscritte;
- 2) dichiarazione congiunta del Presidente della Cooperativa e del Presidente del Collegio sindacale della stessa, nella quale sia attestato il numero dei soci iscritti alla data della domanda, della quota da loro complessivamente sottoscritta e versata a detta data.

La differenza tra quanto ottenuto in forza di provvidenze precedenti, statali o regionali, e quanto previsto dal presente articolo saranno versate dalla Regione al fondo sociale di quelle cooperative artigiane di garanzia che entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge ne avranno fatto domanda.

ART. 2

L'art. 6 della L.R. 25/1/1976 n. 6 viene così modificato:

Ai soci delle cooperative artigiane di garanzia per le operazioni di esercizio dalla stessa garantite, il contributo in conto interessi di cui alla lettera c) dell'art. 1 è concesso in misura tale, per cui la percentuale di interesse, nelle operazioni stesse, a loro carico non superi il 4%.-

Qualora gli artigiani beneficino di analogo contributo, quello della Regione è concesso ad integrazione fino alla concorrenza della misura percentuale prevista dal precedente comma.

Il contributo di cui al presente articolo è versato direttamente all'Istituto di credito che ha concesso il prestito, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione, la Cooperativa artigiana di garanzia e l'Istituto di Credito.

Il contributo di cui al presente articolo sarà liquidato all'Istituto di credito non appena saranno pervenuti all'Assessorato competente i seguenti documenti:

- a) Copia della lettera di accompagnamento, a firma del Presidente della Cooperativa, con l'elenco nominativo dei soci a cui è stata concessa la garanzia e gli estremi delle relative deliberazioni dei Consigli di amministrazione.
- b) Elenco nominativo delle operazioni eseguite da parte dell'Istituto di Credito, con l'indicazione degli interessi a carico della Regione.
- c) Copia, eventuale, del provvedimento dal quale risulti la misura dei contributi in conto interessi concessi da altri Enti.

ART. 3

All'onere della presente legge si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 171 del bilancio 1976 dell'importo di £. 170 milioni.

Per il 1977 e per gli anni successivi l'onere dello stanziamento sarà precisato con la legge di bilancio.

ART. 4

~~La presente legge è dichiarata urgente a' sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli artt. 127, 2° comma della Costituzione e 60 dello Statuto.~~